

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA

La Provincia Regionale di Trapani,

Premesso che:

- nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate dalla legge regionale 06/03/86 n.9 e compatibilmente con le risorse assegnate in sede di formazione di Bilancio di ogni esercizio finanziario intende intervenire mediante la concessione di sussidi e di benefici di natura economica;
- nell'intento di aderire a quanto espressamente disposto dalla legge regionale 30/04/1991 n.10 che, all'art.13, prevede tra l'altro che le attribuzioni di sussidi e di benefici di natura economica sono subordinati alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità erogative si rende necessario adottare specifico Regolamento che disciplini la materia;
- ritenuto di poter concorrere ad alleviare stati di assoluto bisogno in cui versano determinati soggetti ed intere famiglie segnate da emergenti difficoltà economiche, comunque non sostenibili avuto riguardo alla particolare situazione venutasi a creare;
- vista la legge 30/12/1991 n.412;
- vista la legge 104/92 del 5/2/92 ;
- vista la Legge quadro di riforma dell'assistenza n.328 dell'8 novembre 2000 riguardante la disposizione per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali a favore delle persone e a sostegno delle famiglie;
- visto il Decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti locali del 15 aprile 2003 in materia di accesso agevolato ai servizi sociali;
- Viste le leggi regionali e le specifiche disposizioni impartite dalla commissione Provinciale di controllo di Trapani con nota prot.n. 015554/ gruppo 2/ del 24/09/1991;
- Vista la legge n.95 del 20/02/2006

Stabilisce

di regolamentare, secondo i criteri e le modalità seguenti, la concessione di sussidi e benefici di natura economica:

Art. 1

La Provincia provvede annualmente alla concessione di sussidi e benefici di natura economica entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e salvo casi di particolare gravità ed urgenza accertati dopo l'acquisizione delle informazioni richieste verranno esaminati in ordine cronologico di arrivo.

Tale concessione non dà diritto di continuità per gli anni successivi.

Art. 2

I beneficiari delle provvidenze economiche, con esclusione di quelli coperti da specifica assistenza ed integrati da particolari forme assicurative, sono i seguenti:

- a) colpiti da particolari, improvvise ed imprevedibili calamità;
- b) famiglie indigenti con familiari affetti da gravi patologie anche costretti a ricoverarsi in ospedali specializzati in Italia o all'estero o bisognosi di cure continue e controlli sanitari.

Art. 3

Alla istruttoria delle domande che dovranno essere presentate per i soggetti indicati dall'art.2 lett.b) entro il 30 settembre di ogni anno, provvede il competente Settore entro il 30 novembre successivo a seguito di richiesta motivata avanzata dagli interessati, corredata da idonea documentazione probatoria, riferita all'anno della richiesta, con specifica della finalità per cui il sussidio viene richiesto. Non rientrano in tale termine quelle prodotte da persone colpite da particolari, improvvise ed imprevedibili calamità che sono collegate alla specificità dell'evento.

Nell'assolvimento di tale compito, a campione, il settore procederà alle necessarie verifiche mediante gli Assistenti Sociali ad esso assegnati o richiedendo la collaborazione dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza degli interessati.

Art. 4

4.1 La Provincia Regionale ai sensi dell'art.12 della L.r. 33 del 23/05/91, vista la Legge 328 del 2000 e la Legge 95 del 20/02/2006 che fanno parte integrante del presente regolamento, è competente in materia di assistenza scolastica dei minori ciechi e sordomuti rieducabili dei quali si assume l'onere del mantenimento mediante il pagamento di rette, la cui disciplina è prevista dal successivo art.5, presso appositi istituti specializzati per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale e, se richiesto, sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo d'istruzione media di secondo grado, musicale, artistica e universitaria;

4.2 Ad analoghi interventi la Provincia Regionale di Trapani provvede in favore di minori ipovedenti, audiolesi e fonolesi appartenenti a famiglie che versano in disagio economico, subordinatamente alle disponibilità finanziarie annue.

4.3 A richiesta delle famiglie e qualora sussistano condizioni pedagogiche più favorevoli allo sviluppo psichico del minore possono essere concessi, in alternativa al ricovero quale convittore a tempo pieno, con esclusione dei casi di semiconvitto di cui ai precedenti commi, sussidi mensili per far fronte alle maggiori spese di locomozione e sostegno scolastico, dietro presentazione di idonea documentazione sul grado di deficit sensoriale e nonché del certificato d'iscrizione scolastica. In tal caso i sussidi saranno rapportati al numero dei mesi effettivi dell'anno scolastico frequentato ed al pagamento si provvederà mediante emissione di mandati trimestrali posticipati, previa presentazione del certificato di regolare frequenza scolastica.

4.4 La Provincia Regionale può assicurare altresì agli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e appartenenti a famiglie con disagio economico:

- il servizio di trasporto per la frequenza scolastica, e per la frequenza dei Centri Socio-rieducativi e di riabilitazione Sanitarie;
- il servizio di assistenza igienico personale.

Art. 5

Le rette per il mantenimento presso appositi istituti specializzati di cui all'art.4, con riferimento ai punti 4.1 e 4.2, sono disciplinate da apposita Convenzione, il cui schema è allegato al presente Regolamento, che dovrà essere sottoscritta con tutti gli Istituti interessati, conformemente alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158/1996 che ha approvato gli schemi di convenzioni – tipo per le gestioni dei servizi socio – assistenziali.

La corresponsione ai soggetti o famiglie rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 4.3, è stabilita nella misura riportata nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente Regolamento. Detto prospetto è suscettibile di variazione a seconda delle disponibilità finanziarie annuali dell'Ente e le eventuali modifiche in aumento ed in diminuzione verranno adottate con provvedimento del Consiglio Provinciale all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 6

In applicazione di quanto stabilito dall'art.22 della legge 30/12/1991 n.412 viene istituito l'Albo dei soggetti beneficiari dei sussidi economici erogati dalla Provincia Regionale di Trapani.

Ai servizi competenti è fatto carico di eseguire puntualmente quanto contenuto nell'art.22 della legge 412/1991 sopra richiamato, ivi comprese le eventuali modificazioni ed integrazioni che, nel tempo, dovessero verificarsi.

Art.7

Tutte le norme del presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle nuove leggi.

Art.8

Gli effetti del presente Regolamento decorrono dal 01/01/2010.

ALLEGATO N.1

Criteri per la concessione di sussidi e di benefici economici di cui agli artt.3-4 del Regolamento

- 1) Colpiti da improvvise calamità:
il 60% della perdita subita fino ad un massimo di **€ 6.000,00;**

- 2) Famiglie indigenti con familiari affetti da gravi patologie, costretti a ricoverarsi in ospedali specializzati in Italia o all'estero o bisognevoli di cure continue e controlli sanitari:
il 60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di **€ 6.000,00**

- 3) Sussidi mensili previsti dall'art.4 del regolamento da erogare in ragione delle giornate di presenza effettiva:
 - a) per la frequenza della scuola dell'obbligo
in ragione delle giornate di presenza
fino ad un massimo di € 150,00;
 - b) per la frequenza di corsi professionali
fino ad un massimo di € 250,00;
 - c) per la frequenza d'istituti di istruzione media di secondo grado
fino ad un massimo di € 250,00;
 - d) per l'istruzione universitaria
fino ad un massimo di € 600,00;